



Decreto federale che stanziava crediti d'impegno per l'implementazione e la gestione dell'Id-e

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2023²,

decreta:

Art. 1

¹ Per i progetti pilota e l'implementazione dell'infrastruttura di fiducia dell'Id-e è stanziato un credito aggiuntivo di 15,3 milioni di franchi in aggiunta al credito d'impegno destinato alla fase pilota dell'infrastruttura di fiducia dell'Id-e e del portafoglio.

² Per la gestione e l'ulteriore sviluppo dell'Id-e sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

- a. per l'infrastruttura di fiducia dell'Id-e un credito d'impegno di 64,9 milioni di franchi;
- b. per l'infrastruttura che serve a emettere l'Id-e un credito d'impegno di 20,2 milioni di franchi.

Art. 2

¹ I crediti d'impegno di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono liberati al momento della messa in esercizio dell'Id-e.

² Il Consiglio federale può trasferire i residui del credito aggiuntivo di cui all'articolo 1 capoverso 1 sui crediti d'impegno di cui all'articolo 1 capoverso 2.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2023 2842

